

BVGer D-2436/2015 vom 8. Oktober 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-10-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2436_2015

FR: TAF D-2436/2015 du 8 octobre 2019

IT: TAF D-2436/2015 del 8 ottobre 2019

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.

E. 2

Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (vecchio art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 3

In seguito, per quanto riguarda la richiesta di congiunzione del presente procedimento con quello della moglie e del figlio (procedura D-2431/2015), si rileva che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr.

Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n° 3.17). Nel caso in disamina tuttavia, la fattispecie e le peculiarità del presente procedimento non permettono una congiunzione delle cause.

E. 4

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

E. 4.1

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere

esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).

E. 4.2

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 5

In primo luogo, occorre analizzare il primo episodio di fermo che il ricorrente ha allegato aver subito al suo arrivo in Turchia.

E. 5.1

Tali allegazioni risultano innanzitutto contraddittorie, poco sostanziate e contrarie alla logica dell'agire. In particolare, risultano poco convincenti le modalità in cui il ricorrente sarebbe stato fermato e poi rilasciato. Invero, egli si sarebbe contraddetto sull'identità e sul luogo in cui sarebbe stato portato dopo il fermo. Da una parte l'insorgente ha riferito essere stato arrestato da funzionari dell'Unità Anti-Terrorismo e di essere stato portato nella loro Unità (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo tempo ha asserito di essere stato arrestato da dei poliziotti in civile e di essere stato portato in quella che lui credeva essere una centrale di polizia (cfr. verbale 2, D52). In seguito, pure incongruenti risultano gli avvenimenti del secondo fermo, in un primo tempo egli ha dichiarato di aver telefonato alla suocera per farsi venire a prendere (cfr. verbale 1, pag. 14), mentre in un secondo momento egli ha riferito di essere stato assalito da agenti in borghese ancor prima di poter effettuare la telefonata (cfr. verbale 2, D52). Altresì, la versione dei fatti fornita dalla moglie

C._____ a questo riguardo apporta delle ulteriori incongruenze. Ella si è infatti rivolta alla SEM con scritto del 17 agosto 2011 (ovvero 15 giorni dopo il rientro in Turchia di A._____) ed ha informato l'autorità dell'arresto del marito al suo arrivo a Istanbul. Nel corso dell'audizione del 21 febbraio 2014 la moglie non fa tuttavia più alcun riferimento all'arresto, ma si limita ad allegare di non aver avuto più notizie del consorte e di aver creduto che non fosse mai arrivato in Turchia e fosse deceduto (cfr. atto E36/16 D7).

E. 5.2

In seguito, risulta essere molto sorprendente e contrario alla logica dell'agire il fatto che l'insorgente sia stato dapprima fermato ed interrogato all'aeroporto di Istanbul per poi esser lasciato proseguire su un volo di linea fino a F._____ - sua destinazione finale - dove al suo arrivo sarebbe stato arrestato da due poliziotti in civile. Il ricorrente avrebbe fatto il viaggio senza scorta, sarebbe salito sull'aereo di sua spontanea volontà e sarebbe stato fermato mentre attendeva il suo bagaglio (cfr. verbale 2, D94 segg., D194). Parimenti poco logiche risultano essere le modalità di rilascio dal fermo e del susseguente nuovo arresto. Pare infatti incomprensibile il motivo per il quale al momento del rilascio al ricorrente sia stato consegnato uno zaino contenente della benzina. Ancor meno credibile risulta poi il fatto che egli abbia preso e portato lo zaino senza controllarne il contenuto. Altresì incomprensibile pare anche il motivo dell'arresto del ricorrente al suo arrivo in Turchia, dal momento che egli era incensurato (cfr. rapporto d'Ambasciata dell'11 dicembre 2014). Infine, appare pure piuttosto sorprendente la differenza di trattamento tra il primo ed il secondo fermo. In particolare, non è dato sapere il motivo per il quale in occasione del secondo arresto siano state, a prima vista, rispettate tutte le garanzie procedurali (accesso ad un avvocato, informazione in merito al motivo di arresto, contatto con i famigliari, visita da un medico).

E. 5.3

In conclusione dunque, non essendo stati fatti valere in sede ricorsuale argomenti o mezzi di prova atti a giustificare una diversa valutazione, la versione fornita dal ricorrente in merito alle circostanze del primo arresto ed al susseguente fermo di alcuni mesi non può essere ritenuta complessivamente verosimile ai sensi dell'art. 7 LAsi.

E. 6

È ora necessario determinare se l'arresto del 2011 ed il procedimento penale aperto nei confronti del ricorrente e la susseguente condanna siano rilevanti in materia d'asilo. In particolare, va determinato se il ricorrente abbia un timore di subire delle persecuzioni future.

E. 6.1

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAf 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un

timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 6.2

Conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio, un motivo rilevante in materia d'asilo. Tuttavia, eccezionalmente l'esecuzione di una procedura penale, rispettivamente la condanna per un'infrazione di diritto comune può costituire una persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno o l'altro di questi motivi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1). Questo "politmalus" è in particolare ritenuto in tre casi: in primo luogo qualora una pena sproporzionatamente severa sia pronunciata (cosiddetto "malus" in senso assoluto) o qualora, rispetto ad altri autori, la pena appaia sproporzionatamente severa (cosiddetto "malus" in senso relativo), in secondo luogo qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi dello Stato di diritto, in terzo luogo qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera disumana o degradante (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1; DTAF 2013/25 consid. 5.1 e relativo riferimento). Tuttavia, come già rilevato in precedenza, per poter ritenere un procedimento penale quale motivo rilevante in materia d'asilo, non è sufficiente trovarsi in uno dei tre casi elencati, ma una seconda condizione deve sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). In altre parole un'inchiesta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1996 n. 34 consid. 3 e 4).

E. 7

Nel caso in disamina, risulta dagli atti giudiziari turchi forniti dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo che egli è stato condannato a una pena detentiva di un anno, sei mesi e 22 giorni per essere membro di un'organizzazione terroristica e per aver tentato di commettere un reato in favore di tale organizzazione. Il periodo passato in carcerazione preventiva è stato computato sulla durata complessiva della carcerazione ed egli è stato rilasciato immediatamente dopo la pronuncia della sentenza con il divieto di lasciare il proprio domicilio (cfr. verbale dell'udienza e la decisione di condanna del 12 settembre 2012 dell'8a corte dei reati penali gravi di F._____).

E. 7.1

A questo riguardo, il Tribunale non può condividere la valutazione effettuata dall'autorità inferiore nella decisione impugnata e ritiene che vi siano indizi che permettano di ritenere

che il ricorrente abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future.

E. 7.1.1

Innanzitutto, va precisato che il procedimento penale nei confronti dell'insorgente non era terminato con la pronuncia della sentenza del 12 settembre 2012 poiché l'interessato ha presentato ricorso alla corte di cassazione. Cionondimeno, a tuttora non vi sono informazioni in merito allo stato della procedura.

E. 7.1.2

In secondo luogo, al di là dello stato della procedura va tenuto conto del fatto che l'insorgente è espatriato a gennaio del 2013 e non si trovava più in Turchia nel periodo di prova di un anno durante il quale invece egli non avrebbe potuto lasciare il domicilio dei suoceri ed avrebbe dovuto tenersi sempre a disposizione delle autorità. In ragione del suo soggiorno all'estero l'insorgente ha dunque chiaramente violato il suo obbligo di controllo. Per questa ragione, non può essere escluso che la pena sospesa condizionalmente sia stata trasformata in una pena senza condizionale e che egli sia ricercato dalle autorità turche. Tale supposizione risulta pure ulteriormente supportata dal fatto che le autorità turche ad aprile 2016 hanno trasmesso una richiesta di assistenza amministrativa alle competenti autorità svizzere. La richiesta risulta essere basata sul procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e palesa dunque chiaramente l'attualità dell'interesse della Turchia nei confronti del ricorrente. A ciò si aggiunge il fatto che per il ricorrente, il cui nome è già noto alle autorità proprio per il procedimento penale summenzionato, vi sia un'alta probabilità di venire nuovamente arrestato e accusato di reati politici (realmente commessi o anche solo sospettati).

E. 7.1.3

In seguito, va pure tenuto conto del fatto che a seguito dell'arresto per appartenenza ad un'organizzazione terroristica e tentato reato in favore della stessa, l'insorgente è stato molto probabilmente schedato politicamente. L'esistenza di una tale schedatura politica, in particolare in presenza di ulteriori indizi - come nel caso in disamina - permette di ritenere un fondato timore di persecuzioni future rilevanti in materia d'asilo (cfr. DTAF 2010/9 consid. 5, GICRA 2005 n. 11 consid. 5). La schedatura politica inoltre, permane anche qualora il procedimento penale sia stato abbandonato oppure sia terminato con un'assoluzione (cfr. caso simile, sentenza del TAF D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.5). In caso di eventuale ritorno in Patria, si può partire dal presupposto che al controllo alla frontiera la schedatura politica sarà scoperta, ciò che costituisce un rischio di una persecuzione statale, per la sua intensità potenzialmente rilevante in materia d'asilo.

E. 7.1.4

A ciò si aggiungono inoltre le relazioni familiari del ricorrente. Vi è segnatamente modo di considerare l'apertura di un'inchiesta da parte del Pubblico ministero di F._____ nei confronti della moglie C._____ per sospetta appartenenza e appoggio al PKK a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal qui ricorrente. Proprio per questo motivo la SEM ha riconosciuto per l'interessata un rischio di essere esposta ad un possibile inasprimento della pena per motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi e le ha riconosciuto la qualità di rifugiato. Oltracciò, anche nei confronti del cognato e della cognata del ricorrente, ugualmente da lui denunciati, è stato aperto un procedimento penale per sostegno e appartenenza al PKK. Entrambi sono stati riconosciuti quali rifugiati ed hanno ottenuto asilo in Svizzera. A questo proposito è d'uopo rilevare che è noto che delle rappresaglie statali contro famigliari di

attivisti politici, in particolare di gruppi separatisti curdi, si verificano regolarmente in Turchia, costituendo dunque delle persecuzioni riflesse rilevanti in materia d'asilo. Le probabilità di essere vittima di una persecuzione riflessa sono inoltre maggiori qualora la persona - come nel caso di specie - sia ritenuta o sospettata di essere anch'ella sostenitrice di tali organizzazioni illegali.

E. 7.1.5

Infine, pure determinante per la valutazione del rischio di subire delle persecuzioni future risulta essere il fatto che la situazione in Turchia è recentemente cambiata significativamente, in particolare con la proclamazione dello stato di emergenza nel luglio 2016. Già con le elezioni parlamentari di giugno 2015 e di novembre 2015 e con la contemporanea ripresa del conflitto curdo, si è verificato un netto deterioramento della situazione dei diritti umani. Oppositori curdi sono spesso sospettati di essere coinvolti in presunte attività terroristiche. Dopo il fallito tentativo di colpo di stato e la proclamazione dello stato di emergenza si è inoltre osservata un'ulteriore intensificazione del conflitto curdo (cfr. sentenza del TAF E-5347/2014 del 16 novembre 2016 consid. 5.6.2 e ulteriori riferimenti). Con i numerosi arresti di effettivi e presunti oppositori del regime e dei membri dell'opposizione, e in particolare anche di persone presumibilmente in contatto con il BDP (ex-DTP), il rischio di persecuzioni già esistenti al momento dell'espatrio del ricorrente si è ulteriormente aggravato.

E. 7.2

In conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, ed in particolare in ragione della violazione dell'obbligo di restare a disposizione delle autorità turche dopo il rilascio, del rischio di dover scontare il resto della pena, l'interesse da parte delle autorità turche nei suoi confronti, la grande probabilità di una schedatura politica, il suo contesto familiare e l'aggravamento della situazione politica in Turchia, appare altamente probabile che il comportamento del ricorrente venga considerato quale atto di ostilità nei confronti delle autorità turche e che egli rischi di venir punito per mezzo di una punizione sproporzionata avente carattere politico. In altri termini, il ricorrente ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione rilevante in materia d'asilo.

E. 8.1

Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 8.2

Nel caso di specie non risultano inoltre esserci elementi che giustificano un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi. Invero, essendo il ricorrente stato sollecitato dalla moglie al fine di effettuare un'azione in favore dell'organizzazione (cfr. per ulteriori dettagli D-2431/2015 consid. 6.2), non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia effettivamente avuto o abbia tuttora dei contatti dimostranti una vicinanza sufficiente ad un'organizzazione radicale che sostiene o commette atti terroristici o di estremismo violento e che permettano di presumere lo svolgimento di un'attività illecita atta a compromettere la sicurezza della Svizzera (cfr. DTAF 2018 VI/5 consid. 3.1-3.10).

E. 8.3

Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

E. 9

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Di conseguenza, l'anticipo spese di CHF 600.- versato il 21 dicembre 2015, verrà restituito al ricorrente dalla cassa del Tribunale.

E. 10.1

Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 10.2

Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 3'800.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 11

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.